

Dir.P.C.M. 7 marzo 2003 [\(1\)](#).

**Direttiva per il differimento alla seconda domenica di ottobre della
«Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro».**

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 maggio 2003, n. 111.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Vista la propria [Dir.P.C.M. 24 aprile 1998](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 12 maggio 1998, con la quale è stata indetta la «Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro» nella terza domenica di maggio di ogni anno;

Vista la richiesta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) per differire al mese di ottobre la celebrazione della «Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro», in considerazione delle difficoltà organizzative incontrate dall'Associazione medesima a causa della concomitanza, nel mese di maggio, di altre ricorrenze religiose e civili;

Ritenuto pertanto opportuno differire la «Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro» alla seconda domenica di ottobre di ogni anno;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 marzo 2003;

Emana la seguente direttiva:

La «Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 1998, è differita alla seconda domenica di ottobre di ogni anno.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
